



# **UNIONE MICROPOLIS**

Provincia di Pavia

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE**

N.10 del 02.03.2017

Oggetto: Convenzione tra il Comune di Lungavilla, il Comune di Casatista e l'Unione Micropolis ex art.14 del CCNL 22.01.2014 per l'utilizzazione a tempo parziale di personale dipendente – approvazione.


L'anno duemiladiciassette addì due del mese di marzo alle ore 18.30 nella sede comunale di Cervesina, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana.

<i>Risultano</i>		Presenti	Assenti
1	<b>Daniele Taramaschi</b> - Presidente	si	
2	<b>Maurizio Fusi</b> - Assessore	si	
3	<b>Daniela Sartori</b> – Assessore	si	
4	<b>Marco Bresciani</b> – Assessore	si	
<i>Totali presenti/assenti</i>		4	

Partecipa all'adunanza il Segretario Dott. Giuseppe Pinto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Daniele Taramaschi – Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

<p><b>PARERI PREVENTIVI:</b>  Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica e contabile sulla proposta della presente delibera, ai  sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.  Firmato per quanto di propria competenza dal:</p> <p>f.to      Responsabile Servizio Finanziario  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>Verbale, fatto, letto e sottoscritto come segue:</b></p> <p>f.to      IL PRESIDENTE  Rag. Daniele Taramaschi</p> <p>f.to      IL SEGRETARIO  Dott. Giuseppe Pinto</p>
<p><b>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</b>  Si certifica che la presente delibera viene affissa all'Albo  Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi  dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal 06.03.2017.</p> <p>f.to      IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  Dott. Giuseppe Pinto</p>	<p><b>PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER  USO AMMINISTRATIVO.</b></p> <p>IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  Dott. Giuseppe Pinto</p>  



## LA GIUNTA DELL'UNIONE

Visti i prescritti pareri favorevoli, inseriti nella deliberazione in frontespizio, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;

**PREMESSO** che le recenti leggi finanziarie e novelle legislative in genere hanno comportato una drastica limitazione delle possibilità di assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, per effetto dell'introduzione di vincoli incisivi in un'ottica di riduzione complessiva di spesa del personale e che tali vincoli in particolare incidono sulle prospettive assunzionali degli enti di minori dimensioni;

**RICHIAMATA** la disciplina contrattuale dettata dall'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del comparto Regioni e Autonomie locali, rubricato "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", ai sensi del quale:

- "1. *Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.*
2. *Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione";*

**VERIFICATA** la disponibilità del Sig. Scognamiglio Luciano inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente del Comune di Casatisma, del Sig. Zanotti Marco inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente del Comune di Lungavilla e del Sig. Viola Stefano inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente dell'Unione Micropolis in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza e pertanto della professionalità richiesta per il posto da ricoprire;

**ACQUISITI**, per le vie brevi, il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei tre Enti, ai sensi e sulla base della disciplina contrattuale di cui all'art. 14 CCNL del 22/01/2004 del comparto Regioni e Autonomie locali;

**RAVVISATA** la necessità di regolare con apposita convenzione i profili essenziali dell'utilizzazione congiunta del dipendente, ai sensi del richiamato art. 14 CCNL del 22/01/2004, stabilendo la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

**CONSTATATO** che la convenzione deve disciplinare, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'Ente di appartenenza e il Comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci, ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

**ESAMINATO** il testo della convenzione;

**RITENUTO** di approvare, pertanto, il predetto atto in applicazione delle disposizioni contrattuali vigenti per il personale dipendente degli enti locali ed in funzione delle esigenze organizzative richieste dalla struttura organizzativa dell'Ente;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge

## D E L I B E R A

- 1) Di disporre l'utilizzazione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004, dei sotto indicati dipendenti:
  - Sig. Scognamiglio Luciano, inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente del Comune di Casatisma,

- Sig. Zanotti Marco, inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente del Comune di Lungavilla,
  - Sig. Viola Stefano, inquadrato nella qualifica professionale Agente di Polizia Locale, Cat. C, dipendente dell'Unione Micropolis,
- 2)** La durata del presente accordo è stabilito, fino al 31/10/2017 e decorrente dalla data di stipula della presente convenzione;
- 3) Di** approvare lo schema di convenzione, da stipularsi tra l'Unione Micropolis, il Comune di Casatisma ed il Comune di Lungavilla, che disciplina il tempo di lavoro, la ripartizione dei costi e tutti gli aspetti utili a regolare il corretto utilizzo del lavoratore; detto schema, composto di n° 9 articoli, viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di** dare mandato al Presidente a sottoscrivere la relativa convenzione.

Successivamente la Giunta dell'Unione con voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **D E L I B E R A**

Di dichiarare la qui presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4° D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.

**CONVENZIONE EX ART. 14 DEL CCNL 22/01/2004 PER L'UTILIZZAZIONE A TEMPO PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE**

**Tra**

Il Comune di Lungavilla, rappresentato in questo atto dal Dott. Andrea Dapratil quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in carica dell'Ente suddetto – codice fiscale 00485240188

**E**

Il Comune di Casatismo rappresentato in questo atto dal Sig. Moroni Antonio il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco in carica dell'Ente suddetto – P.IVA: 00473900181

**E**

L'Unione Micropolis, rappresentato in questo atto dal Sig. Daniele Taramaschi il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente in carica dell'Ente suddetto – codice fiscale 95021580188

**Premesso**

che l'art. 14 del C.C.N.L. del personale del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004 prevede che gli Enti locali possano utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti cui si applica il suddetto C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

che, ai sensi del citato art. 14, il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore;

che tramite la convenzione prevista dall'art. 14 del CCNL sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e successive modifiche;

che l'Unione Micropolis e i Comune di Casatismo e Lungavilla hanno concordato di avvalersi temporaneamente della citata disposizione normativa, per garantire il servizio di Polizia Locale dei rispettivi enti nell'ottica dell'efficiente azione amministrativa e dell'efficace soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

che la collaborazione reciproca tra i tre enti prevede:

- l'utilizzo a tempo parziale per un massimo di sei ore settimanali da parte dell'Unione Micropolis e del Comune di Lungavilla dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Casatismo;
- l'utilizzo a tempo parziale per un massimo di sei ore settimanali da parte del Comune di Casatismo e dell'Unione Micropolis dell'Agente di Polizia Locale del Comune di Lungavilla;
- l'utilizzo a tempo parziale per un massimo di sei ore settimanali da parte dei Comuni di Casatismo e Lungavilla dell'Agente di Polizia Locale dell'Unione Micropolis;

che è interesse delle amministrazioni incentivare lo scambio professionale tra diversi enti garantendo una fruttuosa collaborazione e crescita delle risorse umane tramite interscambi;

che tale soluzione si inserisce in un quadro di interazioni operative finalizzate alla collaborazione reciproca data la sussistenza di realtà ed esigenze similari delle comunità locali nei rispettivi contesti territoriali;

che i dipendenti interessati hanno prestato il consenso all'utilizzo congiunto da parte dei tre Enti;

**Tutto ciò premesso**

**Si stabilisce e si stipula quanto segue:**

**ART. 1  
Oggetto**

La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle Amministrazioni stipulanti consentendo una economica gestione delle risorse disponibili.

In tale ottica, la convenzione ha ad oggetto l'utilizzo, a tempo parziale, da parte da parte dell'Unione Micropolis e del Comune di Lungavilla, del dipendente Sig. Scognamiglio Luciano in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Casatista nella qualità di Agente di Polizia Locale categoria professionale C, l'utilizzo, a tempo parziale, da parte del Comune di Casatista e dell'Unione Micropolis del dipendente Sig. Zanotti Marco in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Lungavilla, nella qualità di Agente di Polizia Locale categoria professionale C e l'utilizzo, a tempo parziale, da parte dei Comuni di Casatista e Lungavilla del dipendente Sig. Viola Stefano in servizio a tempo indeterminato presso l'Unione Micropolis, nella qualità di Agente di Polizia Locale categoria professionale C.

L'utilizzo del personale di cui alla presente convenzione avviene, comunque, sulla base di formale espressione di consenso da parte dei lavoratori interessati, antecedente l'inizio del periodo di riferimento, consenso già manifestato dai lavoratori.

## **ART. 2**

### **Modalità di utilizzo del personale**

L'utilizzo congiunto delle prestazioni lavorative degli Agenti di polizia Locale è previsto per un massimo di sei ore settimanali le restanti ore saranno prestate a favore dell'ente di provenienza

Gli Enti organizzano il personale utilizzato congiuntamente, nell'ambito del tempo sopra determinato, con riferimento alle proprie esigenze funzionali ed organizzative. Al personale suddetto si applicano le soluzioni di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente normativa contrattuale, al fine di ottimizzarne l'impiego.

La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente.

## **ART. 3**

### **Durata**

La durata del presente accordo, fissata dalle parti è stabilita, fino al 31/10/2017 e decorrente dalla data di stipula della presente convenzione

## **ART. 4**

### **Forme di consultazione**

Gli enti convenzionati attivano forme di informazione e consultazione relative al personale le cui prestazioni lavorative sono utilizzate congiuntamente a tempo parziale, al fine di ottimizzarne la gestione e razionalizzare l'applicazione degli istituti contrattuali.

## **ART. 5**

### **Titolarità del rapporto**

Tutti gli atti inerenti alla gestione del rapporto organico del dipendente comandato e il relativo trattamento giuridico ed economico restano nella competenza esclusiva dell'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso.

In relazione al profilo professionale e alla posizione di lavoro rivestito presso l'Ente di appartenenza e in relazione al rapporto giuridico che si va ad instaurare tra gli enti e il dipendente comandato, quest'ultimo sarà funzionalmente incaricato presso il Servizio di Polizia Locale.

## **ART. 6**

### **Oneri finanziari**

Per comune accordo delle parti contraenti, poiché la suddetta convenzione, ex art. 14 CCNL 22/01/2004, è stipulata per il reciproco scambio e utilizzo di dipendenti appartenenti alla stessa categoria professionale per il medesimo ammontare di tempo di lavoro, il costo concernente il trattamento economico fondamentale e accessorio continuerà ad essere interamente corrisposto dal Comune datore di lavoro del personale utilizzato.

## **ART. 7**

### **Ferie e Malattia**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa all'amministrazione competente.

**ART. 8**  
**Risoluzione**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per cessazione rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- per scadenza della presente convenzione;

**ART. 9**  
**Norme finali**

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Li  
Il Presidente dell'Unione Micropolis  
Daniele Taramaschi

Li  
Il Sindaco del Comune di Casatisma  
Moroni Antonio

Li  
Il Sindaco del Comune di Lungavilla  
Dott. Daprati Andrea